

N. di Repertorio

N. di Raccolta

**CONTRATTO DI CONCESSIONE: SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK
MEDIANTE L'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E
RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I
LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE, LE RESIDENZE
UNIVERSITARIE STUDENTESCHE E LE MENSE UNIVERSITARIE
GARA N.8355719 - CIG N.8986294C64**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno -- (-----) nel mese di ----- ,
presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana, in Firenze, Viale Gramsci n. 36, davanti a me,
Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti
stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n.
118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito
denominata "Azienda"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. n.
94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a
Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede
dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente competente per
materia, nominato con provvedimento n. 516/2017 autorizzato ad impegnare
legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù
del regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale

con delibera 244 del 4 marzo 2019;

E

- _____(di seguito denominata “Concessionario”, “Operatore Economico” o “Aggiudicatario”) con sede legale in , via _____ n.

_____ Codice fiscale: _____ iscritta nel Registro delle Imprese presso

la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal _____ nato _____ a _____

il _____ , in qualità di Legale rappresentante o Procuratore speciale,

domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico (se

procuratore) giusta procura speciale .La suddetta procura speciale è stata

rilasciata con atto pubblico rogato dal Notaio _____ Rep. n. _____

Pacc. n... _____.

oppure

con scrittura privata, autenticata dal Notaio _____ in _____, Rep. n.

_____ RAcc. n. del _____, come risulta dalla copia conforme digitale

rilasciata dal Notaio ... ed allegata al presente contratto (All. ____).

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. del , è stata avviata una procedura aperta per

l’affidamento del “Servizio di somministrazione bevande calde, fredde e

snack mediante l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori

automatici presso i locali dell’Amministrazione, le Residenze Universitarie

Studentesche e le Mense Universitarie”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95,

c. 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato

Codice) - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con il suddetto atto sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato

Speciale, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto e tutti gli atti della

procedura;

- che con Provvedimento n. _____ del ____ del è stato approvato l'elenco degli ammessi alla procedura di gara e i verbali _____;

- con Provvedimento n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione di gara;

- che con Determinazione n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare i verbali di gara redatti a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda, rispettivamente in data: _____, e ad aggiudicare all'Operatore Economico la procedura di cui trattasi;

- che successivamente all'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dall'attestazione di efficacia prot. n. ____ del ____

O in alternativa se le verifiche sono state fatte prima e l'aggiudicazione è immediatamente efficace

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il Dirigente Dr. Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente Contratto ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o

convenzioni / contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP protocollo n. _____ del _____;

- che è pervenuta l'Informazione antimafia con nota _____ rilasciata mediante la Banca Dati Nazionale unica Antimafia (o in alternativa) che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ai fini della stipula del presente Contratto;
- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) D.Lgs. 82/2005 e con il mio rogitto.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla _____ che nella persona del _____ accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack mediante l'installazione,

manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso i locali dell'Amministrazione, le Residenze Universitarie Studentesche e le Mense Universitarie".

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale di Concessione e sui allegati (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente Contratto quale "Allegato A";

- nell'Offerta tecnica predisposta dall'Operatore Economico così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da: _____.

Art. 2 (Durata del Contratto)

Il presente Contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e cesserà decorsi -- (-----) mesi dalla data di stipula, con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Art. 3 (Canone di concessione e corrispettivi dovuti dagli utenti)

La possibilità di installare distributori automatici è concessa all'Operatore Economico dietro il pagamento di un canone mensile a distributore pari a Euro _____, moltiplicato per il numero di distributori installati, e sarà corrisposto in n.2 rate con cadenza bimestrale posticipata (ogni bimestre saranno fatturati i canoni dei sei mesi precedenti).

Il pagamento del canone avverrà tramite fattura emessa dall'Azienda da pagare entro 30 giorni dalla data di emissione. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto il numero di distributori vari in base alle

richieste aziendali, il canone di concessione si adeguerà in virtù del numero dei distributori effettivi secondo quanto previsto dal Capitolato.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il canone sarà indicizzato in modo corrispondente alla variazione del 75% dell'indice ISTAT FOI accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con riferimento alla mensilità di decorrenza del Contratto.

In caso di ritardo nel pagamento del canone si applicheranno automaticamente gli interessi legali, con decorrenza dal giorno di scadenza, fino all'effettivo pagamento. Resta ferma la possibilità per l'Azienda di recedere dal Contratto qualora il ritardo nel versamento superi il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11.

I corrispettivi dovuti dagli utenti per i prodotti acquistati, in conformità all'offerta economica presentata in fase di gara sul sistema telematico START, da intendersi qui integralmente recepita anche se non allegata sono i seguenti:

Inserire elenco prodotti e prezzi.

Tali corrispettivi sono da intendersi IVA inclusa e comprensivi di ogni onere e spesa rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata contrattuale fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice. L'Operatore Economico dichiara di rinunciare fin d'ora a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 C.C.

L'aggiudicatario dichiara che nella determinazione del prezzo ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici, temporali indicati negli atti di gara. In

caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario l'Azienda potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.

Per l'espletamento del servizio di cui trattasi sono previsti oneri per la sicurezza pari a Euro 403,86 come risulta dal Documento di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) allegato al presente Contratto (All. B).

Art. 4 (Gestione digitale del Contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del Contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: _____. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e previsti da ogni altra disposizione che sarà eventualmente vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa. Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subconcessionario ove presente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti danno atto, altresì, che la violazione di tali obblighi e/o adempimenti, come previsto dal dettato normativo suddetto, comporterà la risoluzione in via di diritto del presente

Contratto, ai sensi dei commi 8 e 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010 sopra citata ed anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Contratto, l'esecutore prende atto del seguente codice: N. CIG 8986294C64. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 6 (Direttore dell'esecuzione e Verifica di conformità)

Il Sig. _____ dipendente aziendale è nominato Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e al Titolo III del D.M. 49/2018.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti

Art. 7 (Subconcessione, subcontraenti e cessione del Contratto)

Non è ammessa la subconcessione in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

oppure

La subconcessione è ammessa per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico quali _____ ed è consentito nei limiti del ___% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il Concessionario, per tutti i sub-concessionari dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-concessionario, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. ed è tenuto a depositare 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subconcessionario e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

Art. 8 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto

corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente Contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara N. CIG 8986294C64. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il Contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 4.

Le cessioni del credito disposte senza la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Azienda.

Art. 9 (Obblighi e responsabilità del Concessionario)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede il presente Contratto, il Capitolato e l'offerta tecnica presentata in fase di gara, con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. E' obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del

Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi.

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 10 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/03/2014, quale parte integrante del Contratto, sebbene non allegato e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana.it, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di Comportamento, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 11 (Penali)

Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, il Concessionario

sarà tenuto a corrispondere le penali secondo quanto di seguito indicato:

- mancata installazione e/o asportazione dei distributori nei termini prescritti: penale dell'uno per mille del valore del presente Contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati;
- mancata corrispondenza dei distributori installati rispetto a quelli offerti in gara: Euro 100,00 al giorno per ogni distributore, fintanto che non saranno installati i distributori conformi;
- mancato pagamento del canone entro i termini: applicazione di una penale dell'uno per mille del valore del presente Contratto per ogni giorno di ritardo;
- mancato rifornimento dei distributori, assenza di un prodotto o difformità rispetto a quelli offerti: penale di Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo e per ciascun distributore per cui si è verificato l'evento;
- constatazione di mancata pulizia e/o disinfezione dei distributori: Euro 70,00 al giorno per ogni distributore, fintanto che non sarà constatata l'effettuazione dell'intervento;
- mancata assistenza tecnica: per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'assistenza tecnica sarà applicata una penale dell'uno per mille del valore del Contratto.

Per tutte le fattispecie sopra previste l'inadempienza verrà considerata, ai fini della risoluzione di cui all'articolo successivo, reiterata qualora si protragga per più di dieci giorni o qualora, anche se di durata minore, si ripeta nell'arco dell'anno e grave qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del valore del Contratto. In tali casi l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione tramite pec con possibilità di ricorrere

all'esecuzione in danno del Concessionario presso altri Operatori Economici.

Le penali saranno applicate anche qualora dipendano da fatto di terzi senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dall'Aggiudicatario.

Prima di applicare la penale, l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l'Operatore Economico entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture emesse dal Concessionario o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida, a pena di risoluzione del Contratto.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Concessionario, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

Art. 12 (Risoluzione del Contratto)

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo espresso per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Operatore Economico nei casi previsti dalla legge;
- b) perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare;
- c) sia intervenuto nei confronti dell'Operatore Economico un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

d) in caso di grave violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore Economico;

e) in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

f) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore Economico;

g) abbandono dell'Appalto, salvo che per causa di forza maggiore;

h) impiego di personale non dipendente dell'Operatore Economico;

i) casi accertati di tossinfezioni alimentare;

j) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;

k) cessione del contratto a terzi;

l) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

m) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;

n) in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Qualora le penali applicate superino il 10 (dieci) per cento dell'importo

contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di lettera raccomandata A.R. o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile è disposta altresì:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- in caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione della prestazione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, assicurazioni obbligatorie lavoratori.

Nei casi previsti dal presente articolo l'Operatore Economico incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo articolo 14 che resta incamerata dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altra Azienda e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

In caso di risoluzione del Contratto l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC. Nessun indennizzo è dovuto all'Operatore Economico inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il RUP, quando accerta un grave inadempimento, alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e comportare la possibile risoluzione del Contratto, formula, tramite PEC, la contestazione degli addebiti all'Operatore Economico, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore Economico abbia risposto, l'Azienda su proposta del RUP dichiara risolto il Contratto.

Scaduto il termine assegnato in caso di ritardo nelle prestazioni e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore Economico, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 13 (Recesso)

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi del servizio appaltato.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Al fine di garantire la continuità del servizio, in caso di recesso dal contratto, lo stesso si intenderà pienamente efficaci sino alla stipula di uno nuovo e comunque per i tempi e con le modalità che l'Azienda indicherà. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore Economico da darsi tramite PEC.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Art. 14 (Disposizioni antimafia)

L'Operatore Economico è tenuto all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011. In particolare esso garantisce che nei confronti del rappresentante legale e di tutti i soggetti indicati all'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'Operatore Economico si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda pena la risoluzione di diritto del Contratto

eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori emessi nei confronti dei soggetti citati anche successivamente alla stipula del Contratto, ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% , ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione successiva alla stipula del presente Contratto.

Art. 15 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. del _____ munita di autentica notarile della firma del soggetto legittimato per la Compagnia assicurativa (o Istituto di Credito) o munito di firma digitale del soggetto legittimato per la Compagnia assicurativa (o Istituto di Credito), con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Aggiudicatario, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (euro _____/00). **Eventuale:**

L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, di un ulteriore _____ per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma _____.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dal Capitolato, l'Operatore Economico ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. _____ del _____ rilasciata da _____. Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Operatore Economico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque l'Operatore Economico dalle proprie responsabilità.

Art. 16 (Spese contrattuali)

Il presente Contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda, mentre le spese di bollo e di registro del Contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

Art. 17 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive

modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” di seguito “GDPR”, l’Azienda fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

I dati forniti vengono acquisiti dall’Azienda per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti dall’Azienda ai fini della stipula della convenzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, oltre che per la gestione amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti dall’Azienda potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ESTAR determina l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Azienda, anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l’espletamento della procedura, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti

interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Azienda che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici dell'Azienda che svolgono attività ad esso attinente;
- a eventuali collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Azienda in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite i siti internet www.dsu.toscana.it e <https://start.e.toscana.it/>

Non è previsto il trasferimento di dati all'estero.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.

I dati personali forniti saranno conservati nei nostri archivi informativi e

cartacei secondo quanto previsto dal Massimario di Scarto approvato dall'Azienda e reperibile sul sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, cui si rimanda per il dettaglio degli obblighi in capo a tale soggetto, l'Operatore Economico verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dati.

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) è contattabile all'indirizzo dpo@dsu.toscana.it.

Il Titolare del Trattamento Dati è l'Azienda nella persona del legale rappresentante ed è contattabile all'indirizzo protocollo@dsu.toscana.it.

L'Aggiudicatario sarà nominato Responsabile Esterno del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR al quale si rimanda per il contenuto degli obblighi spettanti in capo a tale figura. La sottoscrizione per accettazione della nomina avverrà contestualmente alla firma del contratto.

Art. 19 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 20 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale - 5 - Fatturazione e pagamenti - 10 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico; 12 - Penali; 13 - Risoluzione del Contratto; 14 - Recesso; 20 - Foro competente.

Art. 21 (Dispensa lettura allegati)

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dr. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente Contratto composto da n. (), pagine elettroniche e parte della pagina n. (...), che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante il software ArubaSign®.